

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“CHICCO DI GRANO”

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

- I) È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale “Chicco di Grano” (d'ora innanzi denominata Chicco di Grano a.p.s.) con sede in Grugliasco (TO), Via La Salle 4
- II) La sua durata è illimitata.
- III) E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
- IV) L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
- V) Il presente Statuto sarà integrato dal Regolamento dell'associazione che – una volta approvato – ne consentirà la puntuale applicazione.

Art. 2 - Scopo

- I) L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro alcuno e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei terzi.
- II) Scopi dell'associazione sono:
- a. La promozione di un sistema educativo in grado di coltivare ed assecondare tutti i talenti del bambino e dell'adolescente, secondo la sua particolare temperanza e personalità, in accordo con la concezione antropologica sviluppata da Rudolf Steiner.
 - b. La promozione di un sistema educativo ispirato alla pedagogia Steiner-Waldorf aperto a tutti i bambini, di qualsiasi confessione, razza, estrazione economica e sociale.
 - c. L'attuazione pratica dei punti precedenti anche attraverso l'organizzazione infrastrutturale e la direzione culturale di scuole di ogni ordine e grado, la cui operatività economica e fiscale non potrà esser gestita dalla Chicco di Grano a.p.s. perché fuori dalle proprie competenze, a norma della L. 383/2000 sulla Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, ma sarà assegnata a soggetto terzo convenzionato a condizione che:

1. il personale docente del soggetto terzo convenzionato adotti la pedagogia Steiner-Waldorf
2. la nomina del suo Dirigente Scolastico sia concordata con il Consiglio Direttivo della Chicco di Grano a.p.s.
3. il soggetto terzo convenzionato
 - a. non ripartisca proventi al proprio interno al di là di una retribuzione ai propri lavoratori allineata ai contratti collettivi nazionali
 - b. reinvesta ogni eventuale avanzo di gestione nelle attività didattiche convenzionate o nella realizzazione delle finalità istituzionali della Chicco di Grano a.p.s.

L'Associazione potrà, quindi, compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si renderanno necessarie e/o utili per il raggiungimento del suo scopo, ed in particolare potrà contrarre mutui, anche ipotecari, prestando le necessarie garanzie.

III) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale per quanto possibile delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, nonché di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 – Attività

I) Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere, fra le altre, le seguenti attività:

- a) Organizzare conferenze, seminari, convegni, mostre, manifestazioni, gruppi di studio nel campo dell'antroposofia e della pedagogia steineriana;
- b) Organizzare attività artistiche e manuali come euritmia, pittura, musica, canto corale, teatro, modellaggio della creta, modellaggio della cera, falegnameria, costruzioni di giocattoli e tutto ciò che risulta utile agli scopi sociali;
- c) Organizzare attività ricreative promosse dalle famiglie per bambini con o senza la presenza dei genitori e attività di sostegno scolastico
- d) Promuovere un'educazione alla salute del bambino
- e) Promuovere un'educazione alla non-violenza, tolleranza e gestione di conflitti applicando i principi di triarticolazione sociale sviluppati da Rudolf Steiner.

- f) Promuovere un'educazione alimentare volta a sensibilizzare le famiglie sull'importanza di un'alimentazione biologica e/o biodinamica, anche con corsi pratici.
 - g) Favorire la frequenza di alunni con scarsi mezzi economici
 - h) Promuovere un'educazione ambientale volta a sviluppare il rispetto per la natura.
 - i) Diffondere, anche in altre città e paesi, pubblicazioni, manufatti, giocattoli realizzati anche dagli associati
 - j) Creare momenti di socialità tra persone di diverse generazioni
 - k) Valorizzare le arti e i mestieri legati alla tradizione
 - l) Cooperare con altri enti e associazioni che hanno finalità analoghe
 - m) Cooperare con le istituzioni pubbliche
- II) L'elenco sopra indicato non è esaustivo ma deve essere inteso esclusivamente in senso esemplificativo essendo espressamente ammessa qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art. 4 - Ammissione degli associati

- I) Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo, anche formalmente, alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
- II) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
- III) Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
- IV) All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- V) Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati.

I) Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

II) Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, ed in particolare i soci hanno diritto di accesso alle delibere ed ai bilanci dell'associazione.

III) L'associato che presta volontariamente la propria opera non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto a richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

IV) Il comportamento dell'associato verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del regolamento interno e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Recesso ed esclusione dell'associato.

I) L'associato può liberamente recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

II) L'associato può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,

b) gravi motivi e/o comportamenti che possano arrecare danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

III) L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

IV) Il soggetto interessato dal provvedimento di esclusione può chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento, di essere sentito dal Consiglio direttivo il quale, sentite le motivazioni, può provvedere a revocare il provvedimento assunto; in caso contrario il soggetto può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

V) L'associato receduto e/o escluso non può richiedere la restituzione, nemmeno in parte, dei contributi versati, né ha diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

I) Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli associati,
- 2) il Consiglio direttivo,
- 3) il Presidente.
- 4) l'Organo di revisione contabile.

II) Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'assemblea

I) L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante (alternativamente):

- 1) o avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) oppure avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

II) L'associato eventualmente non regolarmente convocato, se presente all'adunanza, rinuncia con la presenza ad ogni questione relativa alla convocazione.

III) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

IV) Possono esprimere il proprio voto i soli associati maggiorenni.

V) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente o, ancora, dal membro più anziano del Consiglio direttivo oppure dall'associato più anziano presente in assemblea oppure ancora da associato nominato dall'assemblea.

VI) Deve inoltre essere convocata tutte le volte che Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo degli associati

VII) L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

VIII) Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

IX) L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

X) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

XI) Spetta, in particolare, alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione del Consiglio direttivo,
- 2) proposizione di speciali iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- 3) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- 4) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- 5) eventuale ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
- 6) approvazione del programma annuale dell'associazione
- 7) delibera in merito all'organo di revisione contabile.

XII) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

XIII) Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può essere portatore di tre sole deleghe.

XIV) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da componenti dell'assemblea appositamente nominati. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dagli estensori ed è trascritto su apposito registro, conservato a nella sede dell'associazione.

XV) Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

XVI) Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto, che potrà avvenire con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- 2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, che potrà avvenire con decisione deliberata col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è valida con la presenza di due terzi degli associati aventi

diritto di voto, nel primo caso, e di tre quarti degli associati aventi diritto al voto, nel secondo caso.

XVII) Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti gli associati maggiorenni.

XVIII) Le decisioni degli associati possono essere adottate – in alternativa al metodo assembleare sopradescritto – mediante consultazione scritta.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli associati consenzienti;
- l'indicazione degli associati contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli associati sia consenzienti che astenuti che contrari; la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario;

Le decisioni degli associati sono prese con il voto favorevole della metà più uno di essi.

Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.

Al fine della validità della decisione è necessario che il documento venga portato a conoscenza di tutti gli associati. La mancata conoscenza della proposta da parte di alcuno dei soci determinerà l'invalidità del procedimento deliberativo.

La decisione degli associati, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni degli associati.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

I) Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto;

II) La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

III) Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente;

IV) La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

V) Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

VI) Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva eventuale ratifica dell'assemblea.

VII) Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

VIII) Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

Art. 10 - Il Presidente

I) Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

II) Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

III) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

IV) Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 Organo di revisione contabile.

I) Qualora se ne ravveda l'esigenza, l'associazione può dotarsi di un organo di revisione contabile, che può essere formato da un Revisore oppure da un Collegio dei revisori, nominato dall'Assemblea anche fra non associati.

II) L'organo di revisione contabile, qualora nominato, effettua periodiche verifiche a campione sulle scritture contabili dell'Associazione e controlla la corrispondenza di queste con il bilancio.

III) Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 13 - I mezzi finanziari

I) L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) tutte le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

II) L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 14 - Rendiconto economico finanziario

- I) L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l'esercizio annuale successivo;
- II) Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo e viene depositato, insieme all'eventuale relazione dell'organo di revisione contabile, presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- III) L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- IV) L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- V) Laddove richiesto dalla normativa vigente o ritenuto utile per il raggiungimento

degli scopi della associazione verrà redatta la relazione di missione se non addirittura redatto ed approvato un bilancio sociale.

Art. 15 - Scioglimento

I) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, convocati in assemblea straordinaria.

II) L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

III) La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto e nel regolamento si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e di associazioni di promozione sociale.